

Statuto

Associazione Villa Amantea

Art.1) Denominazione e sede

L'Associazione Villa Amantea istituita a Milano il giorno 11 (undici) del mese di novembre dell'anno 1983 (millenovecentoottantatré), ha una sede in via Giambellino n. 9.

Essa è una libera associazione aperta alla partecipazione di tutte le disponibilità volontarie, individuali e di gruppo che, comunque idealmente motivate, operano concretamente nel campo della lotta all'emarginazione sociale dei giovani e degli immigrati. L'associazione opera nell'ambito del territorio della Regione Lombardia.

Art.2) Scopi

L'associazione non ha fini di lucro.

In riferimento all'ultimo comma dell'art.45 della Legge 23 Dicembre 1978 n.833 intende promuovere, predisporre, gestire, erogare, servizi per l'assistenza legale, sanitaria e sociale ai giovani e agli immigrati in stato di emarginazione sociale in stretto collegamento con gli enti pubblici istituzionali.

In particolare si propone di:

- a) sviluppare politiche sociali, culturali ed economiche che vedano i giovani e gli immigrati soggetti attivi;
- b) istituire centri di pronto intervento legale e sanitario atti a soddisfare temporaneamente le esigenze immediate e più urgenti degli immigrati;
- c) intervenire con provvidenze economiche e sostegni di servizi a favore dei giovani e degli immigrati in stato di emarginazione sociale;
- d) costruire centri di aggregazione polifunzionali e di animazione culturale gestiti direttamente dai giovani;
- e) istituire comunità-alloggio intese come modalità di intervento a permanenza media, atte a soddisfare bisogni di giovani in difficoltà per esperienze di droga, di carcerazione, di immigrazione o comunque in stato di emarginazione, sotto qualsiasi forma questa si mostri;
- f) istituire pensionati intesi come strutture atte a soddisfare il bisogno di alloggio protratto nel tempo per le stesse motivazioni di cui al punto e);
- g) promuovere iniziative atte a favorire l'avviamento e la qualificazione del lavoro e l'occupazione lavorativa, incentivando la costituzione di strutture autonome su base cooperativistica.

Art.3) Patrimonio ed entrate dell'associazione

L'Associazione ha come patrimonio l'insieme dei proventi costituiti:

- dalle quote sociali versate annualmente dai soci;
- da eventuali donazioni e lasciti di enti pubblici e privati;
- da corrispettivi derivanti da prestazioni rese in dipendenza di convenzioni;
- da eventuali titoli di debito pubblico o privato che potranno essere acquistati in seguito ad economie di amministrazione;
- da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione; fanno parte del patrimonio anche le dotazioni che l'associazione stessa installa presso le varie unità operative (scuole, istituti, circoli,...) nel caso in cui per risoluzione dell'accordo con le suddette organizzazioni le stesse fossero tenute a restituirle all'associazione stessa;
- dall'utile derivante da manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- da ogni entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale (aste di beneficenza e quant'altro).



0 1 14 016500 148 0

MARCA DA BOLLO
 €16,00
 SEDICT/00
 Ministero dell'Economia
 e delle Finanze
 Agenzia
 Entrate
 00000462 00000912 WDJJ0001
 00199469 07/10/2015 09:09:33
 4578-00088 8FFCA8CF88277F73
 IDENTIFICATIVO : 01140165001480



MARCA DA BOLLO
 €16,00
 SEDICT/00
 Ministero dell'Economia
 e delle Finanze
 Agenzia
 Entrate
 00000462 00000912 WDJJ0001
 00199468 07/10/2015 09:09:33
 4578-00088 DD829974C51A1A29
 IDENTIFICATIVO : 01140165001491



0 1 14 016500 149 1

Per il raggiungimento dei propri scopi, l'associazione può altresì avvalersi di collaborazioni personali o di personale dipendente, esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento e in ogni caso si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite. Le prestazioni dei soci sono comunque gratuite.

Art.4) Soci

Sono aderenti dell'associazione i soci dell'associazione;

- a) L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
- b) L'adesione all'associazione comporta per tutti i soci pari diritto di voto.
- c) Sono soci dell'associazione coloro che aderiscono all'associazione nel corso della sua esistenza.
- d) Chi intende aderire all'associazione deve rivolgere espressa domanda al consiglio di amministrazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti.
- e) Il consiglio di amministrazione deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il consiglio di amministrazione non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.
- f) Chiunque aderisca all'associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il consiglio di amministrazione riceva la notifica della volontà di recesso.
- g) In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del consiglio di amministrazione. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, l'accertamento della perdita della qualità di socio spetta all'assemblea.

Art.5) Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

- - l'assemblea dei soci;
- - il Consiglio di Amministrazione
- - il Comitato tecnico;

Art.6) Assemblea

L'assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo deliberativo fondamentale dell'Associazione. Sono di competenza dell'Assemblea:

- Le riforme statutarie;
- La fissazione delle quote associative ;
- L'approvazione della relazione annuale del Presidente;
- L'elezione del consiglio di amministrazione,
- La nomina del comitato tecnico
- L'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- La fissazione della sede legale;
- Ogni altra questione che il Consiglio di Amministrazione intenda sottoporre all'Assemblea.

L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio. In sua assenza l'Assemblea nomina il proprio presidente. L'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori. Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Ogni associato, in regola con il versamento dei contributi sociali, dispone di un voto. L'Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli associati; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Art.7) Consiglio di amministrazione

1. L'associazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre a sette membri, eletti dall'Assemblea per la durata di due anni. In caso di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio, alla prima riunione provvederà alla sostituzione scegliendo il primo non eletto, chiedendone la convalida alla prima Assemblea.
2. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente ed un Segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
3. Al Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, senza eccezione di sorta, sia nel settore di cui all'art. 3 sia in quello patrimoniale e finanziario.
4. Il Consiglio è tenuto ad informare dettagliatamente e in tempo utile il Comitato Tecnico di cui infra circa le questioni poste all'ordine del giorno e a dare allo stesso comunicazione delle deliberazioni assunte.
5. Il Consiglio relazionerà all'Assemblea dei soci sull'attività svolta nell'esercizio ed illustrerà loro le previsioni ed i programmi da svolgere.
6. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo richiede ed almeno una volta al mese.
7. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti.
8. Sono valide le adunanze del Consiglio anche se non convocate, quando vi assistono tutti i membri in carica.
9. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o, in mancanza di questi, da altro Consigliere designato dal Consiglio.
10. Le deliberazioni constano dal verbale firmato dal presidente della riunione e dal segretario.
11. Sono valide le deliberazioni, ancorché non assunte in riunione, se sottoscritte da tutti i Consiglieri in carica.

Art.8) Presidente

1. Al presidente dell'associazione spetta la rappresentanza dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio, con la facoltà di nominare anche procuratori e mandatari ad lites e ad negotia e con ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limiti o eccezioni.
2. Il Presidente ha facoltà di effettuare incassi per conto dell'Associazione da enti pubblici o privati nonché di aprire conti correnti intestati all'Associazione e di compiere operazioni bancarie sugli stessi versamenti e prelievi.
3. In caso di urgenza il Presidente esercita tutti i poteri del Consiglio che, fermi gli effetti degli atti così compiuti nei confronti di terzi, deve essere convocato al più presto per la ratifica.

Art.9) Vice presidente

Il vice presidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

Art.10) Segretario

Il segretario spetta l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio seguendo le direttive del Presidente.

Art.11) Comitato tecnico

L'Assemblea nomina nel corso della prima convocazione un "Comitato Tecnico" di consulenza di cinque membri, alla partecipazione del quale verranno invitate personalità che si siano particolarmente distinte nei campi della vita sociale, della cura e dell'arte e che possano con il loro consiglio, favorire il raggiungimento dei fini statutari.

Il Comitato tecnico ha il compito di proporre al Consiglio di Amministrazione le linee di intervento opportune nel campo operativo dell'Associazione, e deve riferire due volte all'anno all'Assemblea le proprie valutazioni in ordine alle linee effettivamente seguite.

Il Comitato Tecnico nomina al suo interno un Coordinatore, che ha la funzione di:

- a) convocare le sedute del Comitato Tecnico;
- b) mantenere i rapporti con il Consiglio, il Presidente e l'Assemblea.

Il Comitato Tecnico si riunisce in via ordinaria ogni semestre e, in via straordinaria, ogni qualvolta il Coordinatore o l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Art.12) Esercizio e bilancio consuntivo

L'anno sociale si chiude al 30 Giugno.

Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio redige il bilancio consuntivo annuale ed una relazione sull'attività dell'Associazione e li sottopone all'approvazione dei soci con le modalità stabilite all'art.7

Art.13) Durata

In caso di suo scioglimento, che deve avvenire con il voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ dei soci e non la sola presenza per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, depurato di tutte le passività, ad altre organizzazioni aventi analoghe finalità e operanti nel campo sociale e sanitario.

Art.14) Rinvio


Il funzionamento dell'associazione è retto, per quanto non previsto dallo statuto, dalle norme del codice civile sulle associazioni e dalle leggi vigenti in materia.

Art.15) Riconoscimento

In via transitoria, sino a quando non si riterrà di chiedere il riconoscimento legale, l'organizzazione opererà quale Associazione non riconosciuta, ai sensi degli articoli 36-38 del Codice Civile.

Milano, 27/09/2015

Il Presidente





AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO DI MILANO 6

REGISTRATO IN DATA **-7 OTT 2015**
AL N. **3918** SERIE
IMPORTE ASSOLTE €
EURO *Rucchi*

er deleg
Dat

Direttore Provinciale
Roberto AMMILLI
C. Stefano
DI STEFANO